

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO,
RECEPTION/FRONT OFFICE DEI LOCALI DELLA
SO.RE.SA. S.P.A.**

SO.RE.SA. S.P.A.

~

COSMOPOL S.P.A.



CONTRATTO
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, RECEPTION/FRONT OFFICE
DEI LOCALI DELLA SO.RE.SA. - CIG: 7519320329

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **11** del mese di **Dicembre** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F9, da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente **Soresa**) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018

E

COSMOPOL S.p.A., con sede legale in Avellino alla Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino, P.Iva/C.F. 01764680649, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott. Francesco Perrotti nato a Nola (NA) il 25/02/1978, C.F. PRRFNC78H25F924T (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 191 del 05/10/2018 la So.Re.Sa. Spa ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Portierato, Reception/Front Office e Vigilanza armata;
- che la ditta Cosmopol Spa è risultata aggiudicataria del servizio di Portierato, Reception/Front Office e Vigilanza Armata per il periodo di un anno, con opzione al rinnovo per un altro anno, per l'importo complessivo annuale di euro 75.242,00 oltre iva, comprensivo dei costi offerti per la sicurezza da interferenza, pari ad euro 793,80 oltre iva, ai patti ed alle condizioni di cui alla "Allegato A7 - Scheda Servizio di Portierato e Reception/Front Office" e "Allegato A8 - Scheda Servizio Vigilanza Armata" che formano parte integrante del presente contratto.

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:



Pag. 1 a 10

Articolo 1 - Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida al *Fornitore*, che accetta senza riserva alcuna, il “servizio di Portierato, Reception/FrontOffice e Vigilanza Armata” che dovrà essere assicurato mediante personale da utilizzare presso i locali della So.Re.Sa. Spa sita a Napoli al Centro Direzionale Isola F9;

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalla lettera di invito e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto;
- dalle schede di servizio portierato, reception/front office e vigilanza armata

Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura

La **durata del servizio è di 12 mesi**. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta **Euro 75.242,00** oltre iva di cui Euro 879,55 per costi di sicurezza aziendali.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

La ditta Cosmopol spa emetterà mensilmente fattura intestata a So.Re.Sa. Spa che provvederà al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.



Articolo 6 – Risoluzione

1. So.Re.Sa. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;

Pag. 3 a 10

4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. So.Re.Sa. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
 - a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da So.Re.Sa.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
 - c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, So.Re.Sa. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.Re.Sa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Pag. 4 a 10

Articolo 7 – Recesso

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di So.Re.Sa. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di So.Re.Sa..

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 8 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.L.gs.

Pag. 5 a 10

n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 9 – Riservatezza

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A..

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.



Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 10 - Responsabili del Contratto

La So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra il **dott. Carlo Lettieri**.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: cosmopol@casellacertificata.it

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice degli Appalti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 12 - Spese di registrazione

Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Pag. 7 a 10

Articolo 13 - Rinvio alla normativa vigente

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 16 - Clausola risolutiva

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 17 - Obblighi a carico dell'Impresa

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

Pag. 8 a 10

- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 18 - Dichiarazioni rese dall'Impresa

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,

Pag. 9 a 10

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.


Articolo 19 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma per accettazione

So.Re.Sa. S.p.a.
Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione



Cosmopol S.p.a.
Il Legale Rappresentante
Dott. Francesco Perrotti



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

Cosmopol S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott. Francesco Perrotti



Allegati

- Schede servizi
- Offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore aggiudicatario

Pag. 10 a 10

**SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E
RECEPTION/FRONT OFFICE DEI LOCALI DELLA SO.RE.SA. S.P.A.**

ALLEGATO A7**SCHEMA SERVIZIO DI PORTIERATO, RECEPTION/FRONT OFFICE****1) Oggetto Dell'Appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di Reception e Portierato che dovrà essere assicurato mediante personale, da utilizzare presso la Sede So.Re.Sa sita al centro Direzionale – Isola F/9.

2) Durata Del Servizio

La durata del servizio è pari ad 1 anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno, con decorrenza dalla data della stipula del contratto d'appalto.

3) Servizio Oggetto Dell'Appalto

Il servizio comprende:

- l'accoglienza e registrazione degli ospiti in ingresso con ritiro del documento di identità e rilascio del badge provvisorio;
- fornitura delle informazioni di base per agevolare l'utenza nella fruizione degli uffici all'interno della Società;
- la segnalazione dei principi di incendio, perdita d'acqua etc.;
- il tempestivo avviso degli interlocutori interni al fine di rendere minimi i tempi di attesa degli ospiti;
- congedo degli ospiti in uscita, ritiro del badge provvisorio, riconsegna del documento di identità e registrazione del termine della permanenza.

4) Modalità di Attivazione del Servizio

Intervenuta la stipula contrattuale, il Fornitore dovrà assicurare l'immediata attivazione del servizio.

5) Modalità Operative Del Servizio

Il servizio dovrà essere erogato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30.

Il personale addetto al servizio di Reception deve comportarsi conformemente a quanto di seguito descritto:

- mantenere un contegno irreprensibile;
- indossare una divisa sociale con tesserino di riconoscimento in vista;
- esprimersi correttamente in lingua italiana;

**ALL. A7 – LETTERA DI INVITO
SCHEMA SERVIZIO DI PORTIERATO,
RECEPTION/FRONT OFFICE**

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

- mostrare sempre la massima disponibilità;
- garantire la riservatezza delle informazioni nonché dei dati e dei documenti di cui si viene a conoscenza

Tutto il personale addetto al servizio di reception/portierato che non sarà in possesso della divisa o di quanto previsto per il loro riconoscimento non potrà accedere all'interno degli uffici della società.

6) Penali

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti al paragrafo 4 per l'avvio del servizio verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio;
2. Per ogni ritardo, rispetto agli orari indicati nelle modalità operative del servizio paragrafo 5, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo annuo della fornitura;
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 3 mesi indicato al paragrafo 8 (sub criterio B.2, B.3, e B.4) della lettera d'invito disciplinare, se offerto nel progetto, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio.

Per ogni altro tipo di inadempienza, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato e degli altri atti di gara, relativa al servizio l'amministrazione potrà applicare una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:

- Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio;
- Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio;
- Inadempienza grave; 1,0 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 % (dieci per cento) del valore della fornitura del servizio, il Fornitore prende atto, in ogni caso che l'applicazione delle penali non precludono il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

**ALL. A7 – LETTERA DI INVITO
SCHEMA SERVIZIO DI PORTIERATO,
RECEPTION/FRONT OFFICE**

Pag. 2 di 2

**SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E
RECEPTION/FRONT OFFICE DEI LOCALI DELLA SO.RE.SA. S.P.A.**

ALLEGATO A8**SCHEMA VIGILANZA ARMATA****1) Oggetto Dell'Appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di Vigilanza Armata che dovrà essere assicurato mediante personale, da utilizzare presso la Sede So.Re.Sa sita al centro Direzionale – Isola F/9.

2) Durata Del Servizio

La durata del servizio è pari ad 1 anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno, con decorrenza dalla data della stipula del contratto d'appalto.

3) Servizio Oggetto Dell'Appalto

Per Servizio di vigilanza armata si intende il servizio, svolto dalle **Guardie Particolari Giurate**, atto ad evitare il verificarsi di eventi di natura criminale, nonché a sopperire gli stessi qualora si configuri una tale ipotesi.

Il Servizio, ai sensi del D.M. 269/2010, articolo 3, comma 2, lett. b) e dell'Allegato D, Sezione III 3 b. 2), prevede *“la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste”*, sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti, con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi indicati, nei giorni e alle ore che saranno richiesti da SoReSa.

Il servizio di vigilanza armata fissa è svolto dalle Guardie Particolari Giurate, le quali sono chiamate a svolgere le seguenti attività:

- mantenere costanti contatti con il personale individuato da SoReSa, segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
- controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita;
- identificare le persone in ingresso a parti dell'edificio non aperte al pubblico e controllare eventuali autorizzazioni all'accesso;

**ALL. A 8 – LETTERA DI INVITO
SCHEMA SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA**

Pag. 1 di 4

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

- garantire la sicurezza dei luoghi, controllare con discrezione l'eventuale intrusione di persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;
- controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni. In questi casi effettuare i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il nome dell'eventuale Ditta, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita sull'apposito registro, informando tempestivamente SoReSa;
- annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo, qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato;
- controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC, qualora presenti, posti a protezione delle singole ubicazioni;
- aprire, chiudere gli accessi agli edifici con contestuale inserimento e disinserimento dei sistemi di allarme ove presenti;
- ove presenti, gestire gli allarmi locali provenienti dagli impianti di sicurezza installati a protezione delle strutture;
- ove richiesto, effettuare ispezioni in determinate aree e/o secondo determinati percorsi negli orari richiesti da SoReSa. Nel corso delle ispezioni le G.P.G. dovranno: controllare lo stato di apertura e chiusura degli accessi, rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni, accertare situazioni anomale o di pericolo (quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ecc.) con immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti; chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche, annotare nel Registro di servizio qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute.

Le G.P.G. dovranno essere collegate via radio con la Centrale Operativa, ed essere dotate di cellulare e cercapersone.

**ALL. A 8 – LETTERA DI INVITO
SCHEDE SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA**

Pag. 2 di 4

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:

- rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico: la G.P.G. deve avvisare gli operatori aziendali reperibili (personale addetto alle manutenzioni) e/o le eventuali relative Ditte interessate al servizio di manutenzione;
- richiesta di intervento per l'allontanamento di persone indesiderate;
- richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale delle Amministrazione in servizio e degli utenti.

Il servizio sarà remunerato sulla base della tariffa oraria offerta per il numero di ore erogate.

4) Modalità di Attivazione del servizio

Intervenuta la stipula contrattuale, il Fornitore dovrà assicurare l'immediata attivazione del servizio.

5) Modalità Operative Del Servizio

Il servizio dovrà essere erogato tutti i giorni dal lunedì al venerdì d dalle ore 7:30 alle ore 20:30.

6) Penali

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti al paragrafo 4 per l'avvio del servizio verrà applicata una penale pari a 0.3 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio;
2. Per ogni ritardo, rispetto agli orari indicati nelle modalità operative del servizio paragrafo 5, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo annuo della fornitura;
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 3 mesi indicato al paragrafo 8 (sub criterio B.2, B.3, e B.4) della lettera d'invito disciplinare, se offerto nel progetto, verrà applicata una penale pari a 0.3 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio.

Per ogni altro tipo di inadempienza, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato e degli altri atti di gara, relativa al servizio l'amministrazione potrà applicare una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:

**ALL. A 8 – LETTERA DI INVITO
SCHEDE SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA**

Pag. 3 di 4

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

- Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio;
- Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio;
- Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo della fornitura del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 % (dieci per cento) del valore della fornitura del servizio, il Fornitore prende atto, in ogni caso che l'applicazione delle penali non precludono il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

**ALL. A 8 – LETTERA DI INVITO
SCHEDE SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA**

Pag. 4 di 4

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it



NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ALLA SOCIETÀ COSMOPOL S.P.A.

So.Re.Sa. spa con sede legale in Napoli, Centro Direzionale IS F9 – Palazzo Esedra e rappresentato dal legale rappresentante p.t. **prof. Corrado Cuccurullo** (qui di seguito, "il Titolare del trattamento") da una parte,

e

Cosmopol S.p.A. con sede legale in Avellino contrada Santorelli – Z.I. Pianodardine e rappresentato dal legale rappresentante **dott. Francesco Perrotti** (qui di seguito, "il Responsabile del trattamento")
Si conviene e stipula quanto di seguito riportato,

I. OGGETTO

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati a carattere personale (personali) e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, "il regolamento europeo sulla protezione dei dati").

II. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio di **Portierato, Reception/Front Office Vigilanza Armata**.

Le finalità del trattamento sono la **tutela della sicurezza fisica e la vigilanza**.

I dati a carattere personale trattati sono: **le immagini di videosorveglianza, i dati anagrafici e l'indirizzo**.

Le categorie di persone interessate sono: **i dipendenti, i collaboratori, i visitatori**.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento un personal computer con un apposito software per la registrazione dei visitatori e un monitor per la visione in diretta delle immagini di videosorveglianza.

Il servizio prevede:

- L'accoglienza e registrazione dei visitatori con ritiro del documento di identità e rilascio di un badge provvisorio;
- Congedo degli ospiti in uscita, ritiro del badge provvisorio, riconsegna del documento di identità e registrazione del termine della permanenza.

III. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore a far data dalla sottoscrizione fino all'11/12/2019 (salvo proroghe del contratto di fornitura, nel qual caso si ritiene automaticamente prorogato anche il presente contratto).

IV. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI FRONTE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. Trattare i dati **solo per le finalità** sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Trattare i dati **conformemente alle istruzioni documentate** del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, **deve informare immediatamente** il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
3. Garantire la **riservatezza, integrità e disponibilità** dei dati a carattere personale trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Controllare che le **persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale** in virtù del presente contratto:
 - Si impegnino a rispettare la **riservatezza** o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza.
 - Ricevano la **formazione** necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.
5. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di **protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default**.
6. **Diritto di informazione delle persone interessate:** Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa di cui agli art. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
7. **Esercizio dei diritti delle persone:** Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di

cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).

Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica a segreteria@soresa.it e in conoscenza a dpo@soresa.it.

8. Notifica della violazione di dati a carattere personale: Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale **nel tempo massimo di 1 ora dopo esserne venuto a conoscenza tramite invio del Modulo di Segnalazione Data Breach alla casella pec del DPO e comunicazione verbale o telefonica allo stesso.** Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare del trattamento: Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36.

10. Misure di sicurezza: Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

11. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali: Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a comunicare formalmente l'assenza di dati a carattere personale in suo possesso.

12. Responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

13. Registro delle categorie di attività di trattamento: Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

- Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1,

secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;

- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
 - Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

14. **Documentazione:** Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la **documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi** e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

V. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI FRONTE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. Fornire al Responsabile del trattamento gli strumenti previsti al punto II delle presenti clausole.
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento.
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

Napoli, 2 maggio 2019

Il Titolare del trattamento
Il Legale Rappresentante di
So.Re.Sa. S.p.A.
(prof. Corrado Cuccurullo)



Il Responsabile del trattamento
Il Legale Rappresentante di
Cosmopol S.p.A.
(dott. Francesco Perratti)

